



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



EVENTI



• **2.04.2025**

• **Working Group ESG, 1. incontro**

Piano Transizione 5.0 e le altre agevolazioni in ambito ESG a supporto degli investimenti delle imprese

Ore: 16:00 - 18:00

c/o Dual.Concept, Società di formazione della Camera di Commercio Italo-Germanica, Via Fabio Filzi 25/a, Milano

In collaborazione con Deloitte, Studio Partner del *Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

SUSTAINABILITY	
Italia: Novità 2025 e Finanza sostenibile	5
CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01	
Italia: Il Codice Etico: strumento di governance e completamento del Modello 231	5
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Recensioni online negative contro il datore di lavoro: quali sono i confini del diritto di critica?	6
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Storizzazione del consenso: il Garante Privacy sanziona le attività di telemarketing selvaggio	6
DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di una PEC	7
Germania: “Contratto con se stesso” in Società per Azioni tedesche e SE.	7
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Nuovi coefficienti per le società di comodo	8
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica: proroga per gli investimenti 2025. .	8
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Rimborso della maggior ritenuta sui dividendi distribuiti a società extra-UE.	9
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: OIC 34 e Transfer Pricing: la contabilizzazione degli aggiustamenti	9
LIFE SCIENCE & HEALTHCARE	
Italia: HTA: in vigore il nuovo regolamento esecutivo per le valutazioni congiunte dei dispositivi medici	10
IP & AI	
Germania: Marchi di fatto	10

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia: Cessione di partecipazioni - rimedi contrattuali applicabili	11
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Contratto preliminare: trascrizione e opponibilità ai creditori concorsuali.	11
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Rilevanza IVA del riaddebito dei costi del personale distaccato - Risposta ad interpello n. 38/25	12
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Assicurazione catastrofi per gli imprenditori	12
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia: Consultazione della Commissione per le linee guida del FSR	13
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro in caso di distacco dei lavoratori.	13
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: Al cessionario "spetta" l'azione di rimborso diretta ai fini IVA	14
IVA E DAZI	
Italia: Manifestazioni in streaming: modifica alla territorialità IVA dal 2025	14
APPALTI	
Italia: Appalto di servizi, diritto di recesso e termine di preavviso incongruo	15
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Mercato a termine degli stoccaggi (MACSE): prima asta in data 30.09.25.	15

SUSTAINABILITY

ITALIA: NOVITÀ 2025 E FINANZA SOSTENIBILE

Il 2025 mostra significative novità per il raggiungimento degli obiettivi climatici e sociali in Europa. Una delle principali novità è l'ampliamento dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità e alla introduzione degli ESRS, in conformità alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tale normativa punta inoltre a combattere il greenwashing. Nell'ambito della finanza sostenibile, l'UE ha introdotto controlli più rigorosi sulla classificazione dei fondi sostenibili, che il Regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) suddivide in: fondi Sostenibili, con chiari obiettivi ESG; fondi di Transizione, per migliorare l'impatto ambientale; fondi Generici ESG, con iniziative ESG senza obblighi precisi. Lato incentivi per favorire l'adozione di pratiche sostenibili, l'UE ha introdotto il nuovo standard volontario per le obbligazioni verdi, Green Bond Standard Europeo (EU-GBS), per garantire trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti in progetti sostenibili. Coloro che si conformano a questo standard beneficiano di tassi d'interesse agevolati e maggiore attrattività all'investimento. L'UE sta inoltre destinando fondi per la Transizione Verde, per offrire supporto finanziario ai settori e alle regioni più colpite dalla transizione ecologica.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: IL CODICE ETICO: STRUMENTO DI GOVERNANCE E COMPLETAMENTO DEL MODELLO 231

Il Codice Etico (o Codice di Comportamento) è uno strumento fondamentale per garantire una gestione virtuosa della governance. Esso stabilisce i principi e i valori che orientano il comportamento e le decisioni all'interno dell'organizzazione e, di conseguenza, contribuisce a costruire una governance solida e responsabile. La giurisprudenza attribuisce sempre più rilevanza al Codice Etico, anche quale componente fondamentale di qualsiasi Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (Corte di Cassazione, sentenza n. 23427/23). Più recentemente, il Tribunale di Milano ha ribadito che il Codice Etico rappresenta la tavola di valori ai quali l'organizzazione si ispira (sentenza n. 1070/24). Peraltro, il 10.02.25 il Ministero della Giustizia ha pubblicato i "Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti": l'obiettivo è fornire alle associazioni di categoria un framework interpretativo e operativo che, a sua volta, possa orientare i contenuti dei codici etici adottati o aggiornati dalle imprese e, più in generale, dagli enti.



Dott. Davide Moretti
davide.moretti@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Paola Finetto
paola.finetto@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: RECENSIONI ONLINE NEGATIVE CONTRO IL DATORE DI LAVORO: QUALI SONO I CONFINI DEL DIRITTO DI CRITICA?

Fino a che punto un lavoratore può spingersi nel criticare il proprio datore di lavoro?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5331 del 28.02.25, ha affrontato il tema, dichiarando illegittimo il licenziamento di un dipendente che, con riferimento al proprio datore di lavoro, aveva pubblicato un post su una piattaforma online di recensioni dal titolo: "Perdete ogni speranza...". L'allusione all'Inferno dantesco veniva accompagnata da una valutazione di una stella su cinque, a testimonianza del giudizio fortemente negativo espresso dal lavoratore.

I giudici di legittimità hanno affrontato quindi il tema del diritto di critica, garantito dagli artt. 21 Cost., 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e 1 Statuto dei Lavoratori, ribadendo i suoi limiti, ossia continenza - sia formale che sostanziale - e pertinenza. Ciò significa che la critica deve essere espressa con correttezza e decoro, fondarsi su fatti veritieri e rispondere ad un interesse tutelabile (ad esempio se può avere ricadute sulle condizioni di lavoro). La Corte d'Appello aveva ritenuto la recensione del lavoratore priva di finalità costruttiva e non decorosa. La Cassazione, ribaltando la decisione del giudice di secondo grado, ha sottolineato che la critica può includere dissenso, disapprovazione e anche uno sfogo, purché non sfoci nella denigrazione gratuita.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: STORICIZZAZIONE DEL CONSENSO: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA LE ATTIVITÀ DI TELEMARKETING SELVAGGIO

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una nota società, operante nel settore telecomunicazioni, per diverse violazioni della normativa sulla privacy, con particolare attenzione all'uso degli IP timestamp come prova del consenso per finalità promozionali.

L'istruttoria ha rilevato che gli IP timestamp forniti dalla società non garantivano con certezza la data effettiva di rilascio dei consensi, ma solo quella di registrazione ai siti di raccolta dati. Inoltre, mancava una tracciatura precisa delle eventuali modifiche o revoche successive da parte degli utenti. Questo ha impedito alla società in questione di dimostrare in modo inequivocabile che i contatti promozionali fossero avvenuti su base lecita, violando così i principi di accountability e tracciabilità del consenso imposti dal GDPR.

Inoltre, il Garante ha accertato altre violazioni, tra cui l'invio di comunicazioni pubblicitarie senza consenso, l'uso di numerazioni non autorizzate per telemarketing e misure di sicurezza inadeguate che hanno condotto a una valutazione di illiceità con riferimento ai trattamenti esaminati.

Il provvedimento evidenzia quindi la necessità di sistemi più robusti di gestione del consenso, che permettano di distinguere con chiarezza la data di registrazione dalla data effettiva del consenso, garantendo così il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Alessandro Murru
alessandro.murru@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Silvio Mario Cucciarre
mario.cucciarre@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA DI DOTARSI DI UNA PEC

La legge del 30.12.24, n. 207, ha introdotto l'obbligo, per gli amministratori di specifiche imprese, di dotarsi di un domicilio digitale. L'onere si riferisce alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo, ossia dal 1.01.25, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro delle imprese successivamente a tale data, nonché a quelle già costituite prima del 1.01.25. Per queste ultime, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha indicato il 30.06.25 come termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori. Non rientrano nell'ambito di applicazione gli enti giuridici che non sono costituiti in forma societaria o che non svolgono un'attività imprenditoriale. Ai fini della suddetta legge, "amministratori" sono coloro che formalmente detengono il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza e organizzazione. Va infine sottolineato che, in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi e che i domicili digitali della società e degli amministratori devono rimanere in ogni caso distinti.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: "CONTRATTO CON SE STESSO" IN SOCIETÀ PER AZIONI TEDESCHE E SE

Una SE tedesca con struttura monistica è, in linea di principio, rappresentata dai suoi amministratori delegati. Tuttavia, nei contratti tra la società e i suoi amministratori delegati, la rappresentanza spetta al consiglio di amministrazione. Finora era dibattuto se l'azione del consiglio di amministrazione fosse necessaria anche qualora l'operazione comportasse esclusivamente vantaggi giuridici per la società. La Corte Federale tedesca (BGH) ha ora chiarito la questione con una recente decisione (sentenza del 17.09.24 – X ZR 39/23). Nel caso di specie, l'amministratore delegato di una SE aveva stipulato un contratto di donazione tra se stesso, in qualità di donatore, e la società, in qualità di donatario, agendo sia in nome proprio sia come rappresentante della società. Il BGH ha stabilito che la società non era stata validamente rappresentata alla stipula del contratto, in quanto avrebbe dovuto necessariamente intervenire il consiglio di amministrazione. Il fatto che l'operazione comportasse esclusivamente vantaggi giuridici per la società è stato ritenuto irrilevante. L'orientamento del BGH coinvolge pure le Società per Azioni e le SE con struttura dualistica tedesche, in cui la rappresentanza nei contratti con i membri del consiglio di amministrazione spetta al consiglio di sorveglianza.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: NUOVI COEFFICIENTI PER LE SOCIETÀ DI COMODO

Il D.Lgs. 192/24 (il “Decreto”) ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle società di comodo, incidendo in particolare sui coefficienti di redditività applicabili agli asset patrimoniali ai fini della determinazione dei redditi presunti. Nello specifico, il Decreto ha disposto il dimezzamento di tali coefficienti, fatta eccezione per quelli riferibili alle navi e alle altre immobilizzazioni, che restano invariati. Ai sensi della normativa vigente, una società è considerata non operativa (o “di comodo”) qualora la media dei ricavi effettivi conseguiti negli ultimi tre esercizi risulti inferiore alla media dei ricavi minimi presunti, calcolati applicando i coefficienti di redditività, distinti per categoria di bene, al costo fiscale degli asset patrimoniali. In tale contesto, il Decreto ha ridotto della metà anche i coefficienti utilizzati per la determinazione del reddito minimo imponibile in caso di mancato superamento del test di operatività. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2024, con un triennio di osservazione che copre gli esercizi 2022-2024. Un'ulteriore novità, introdotta dal D.Lgs. 219/23, riguarda la semplificazione degli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti: è stata infatti eliminata la necessità di presentare un'istanza di interpello preventivo per richiedere la disapplicazione della disciplina.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA: PROROGA PER GLI INVESTIMENTI 2025

La Legge di Bilancio 207/24 ha confermato per il 2025 il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, apportando alcune modifiche. Nello specifico, sono state stanziare risorse pari a 2,2 miliardi di Euro per finanziare il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.01.25 fino al 15.11.25 nelle aree ammissibili (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Abruzzo). La misura del credito d'imposta varia dal 15% al 70% delle spese ammissibili, a seconda della localizzazione dell'intervento e della dimensione d'impresa. Le imprese dovranno pertanto trasmettere telematicamente, dal 31.03.25 al 30.05.25, specifica comunicazione riguardante l'ammontare delle spese che prevedono di sostenere fino al 15.11.25. In tale comunicazione possono essere indicati anche gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31.12.24, nonché le spese relative ad acconti versati e fatturati dal 20.09.23 al 31.12.24, per investimenti realizzati dal 1.01.25. Successivamente, le imprese dovranno trasmettere telematicamente, dal 18.11.25 al 2.12.25, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.25 e il relativo credito d'imposta maturato.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: RIMBORSO DELLA MAGGIOR RITENUTA SUI DIVIDENDI DISTRIBUITI A SOCIETÀ EXTRA-UE

Con la sentenza n. 509/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara (competente sulle istanze di rimborso di società estere) ha accolto il ricorso di una società americana, titolare di una partecipazione in una società italiana, concedendole il rimborso della differenza tra la ritenuta sui dividendi corrisposti a società extra-UE, applicata secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-USA (5%), e la ritenuta ridotta pari all'1,2%, prevista dall'art. 27 co. 3ter DPR 600/73 per le società residenti in altri Stati membri dell'UE. La Corte, richiamando un recente orientamento della Suprema Corte e della Corte di Giustizia UE (cfr. Cass. n. 21481/22; CGUE, C-575/17), ha ritenuto che tale trattamento differenziato violasse il principio della libera circolazione dei capitali, sancito dall'art. 63 TFUE. Inoltre, ha escluso che le eccezioni previste dall'art. 65 TFUE potessero giustificare la disparità di trattamento, precisando che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, evitando discriminazioni arbitrarie. Considerato l'interesse che la sentenza in esame susciterà tra gli operatori, in particolare riguardo ai dividendi distribuiti negli ultimi anni dall'Italia a società extra-UE (USA, UK, ecc.), è probabile che altre decisioni seguiranno quella in commento, garantendo una maggior conformità ai principi fondamentali.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: OIC 34 E TRANSFER PRICING: LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI AGGIUSTAMENTI

L'entrata in vigore del nuovo OIC 34, applicabile dai bilanci 2024, impone alcune considerazioni in tema di rilevazione contabile degli aggiustamenti di transfer pricing (TP adjustment). Queste rettifiche vengono effettuate per garantire che le transazioni infragruppo siano conformi al principio di libera concorrenza e si dividono in due categorie:

- aggiustamenti dei ricavi di vendita e dei costi sostenuti: in questo caso i TP adjustment per allineare i prezzi infragruppo ai valori di mercato rientrano nella categoria dei "corrispettivi variabili" disciplinati dall'OIC 34 e verranno registrati come incremento o decremento dei ricavi (A1 - Ricavi) e dei costi correlati (in B6 per le merci e B7 per i servizi);
- aggiustamenti del margine: questa tipologia riguarda la rettifica del margine operativo della società per raggiungere un livello di redditività prestabilito nel contratto infragruppo. Gli aggiustamenti del margine non sono imputabili a una specifica prestazione e pertanto potranno trovare collocazione in "A.5 - Altri ricavi e proventi" per componenti positivi e "B.14 - Oneri diversi di gestione" per quelli negativi.

Questa distinzione è pertanto necessaria per le imprese multinazionali al fine di una corretta imputazione contabile dei TP adjustment.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dr. Vincenzo Leonardo
Vincenzo.Leonardo@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: HTA: IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE VALUTAZIONI CONGIUNTE DEI DISPOSITIVI MEDICI

A seguito dell'applicabilità del Regolamento HTA a partire dal 12.01.25, è entrato in vigore il 16 febbraio il Regolamento (UE) 2025/117 che disciplina le “consultazioni scientifiche congiunte” per dispositivi medici e dispositivi in vitro, similmente a quanto già avvenuto per i medicinali nel corso del 2024. Attraverso le consultazioni, gli sviluppatori di nuovi dispositivi possono scambiare informazioni con il gruppo di coordinamento composto dai rappresentanti degli Stati membri in merito ai piani di sviluppo dei prodotti.

Fra i punti chiave (i) la fissazione di “periodi di richiesta” annuali (almeno tre) all'interno dei quali gli sviluppatori possono presentare al gruppo di coordinamento domande di consultazione per i propri dm e ivd, utilizzando la piattaforma HTA e i moduli messi a loro disposizione (per l'anno 2025 tali periodi saranno fissati entro il prossimo 31 marzo); (ii) la possibilità di condurre le consultazioni scientifiche parallelamente alle consultazioni del gruppo di esperti ex art. 106 MDR, su richiesta dello sviluppatore e mediante la procedura descritta dal nuovo regolamento; (iii) la possibilità di coinvolgere nelle consultazioni anche “singoli esperti” (pazienti, medici, e altri esperti) o organizzazioni sanitarie (associazioni di pazienti, società scientifiche, ecc.), su iniziativa del gruppo di coordinamento.

**PORTOLANO
CAVALLO**

IP & AI

GERMANIA: MARCHI DI FATTO

Cosa fare nel caso ci si accorga che qualcuno sta mettendo sul mercato dei prodotti con lo stesso marchio che si sta utilizzando da anni, e con successo... senza averlo mai registrato? In alcuni Paesi l'utilizzo de facto di un segno distintivo è sufficiente per rivendicare il diritto esclusivo alla registrazione del marchio. In Germania la cosa è tuttavia soggetta a precise condizioni, tra le quali la comprovata notorietà del segno distintivo presso il pubblico di riferimento. Nello specifico, il segno deve risultare noto almeno al 20% degli operatori (meglio se di più), il che va dimostrato tramite un'indagine di mercato periziata: un'operazione dai costi elevati e dall'esito incerto. È possibile far valere anche l'indiscussa notorietà del marchio in un altro Paese (ad es. quello dove l'azienda che lo usa è stata fondata), posto che tale notorietà varchi i confini nazionali e arrivi fino in Germania. Anche tale circostanza va tuttavia provata e quando l'azienda che commercializzava le patatine “Patos” ha tentato di impedire la registrazione del marchio “Patos” da parte di un altro soggetto si è vista dare torto in giudizio dal Tribunale Federale dei Brevetti tedesco. La prossima volta, meglio pensarci prima e registrare subito il marchio! (Trib. Fed. Brev. 25 W stz. (pat) 43/22 del 12.02.25 – Patos)

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI - RIMEDI CONTRATTUALI APPLICABILI

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5451/24, ha affrontato il tema dei rimedi contrattuali applicabili alla cessione di partecipazioni sociali, ribadendo principi di rilievo in materia di tutela del cessionario. In linea con la consolidata giurisprudenza (Cass. civ. n. 7183/19), il contratto di cessione di partecipazioni sociali ha per oggetto immediato la partecipazione sociale e per oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta. Pertanto, eventuali vizi e/o carenze che incidano sulle caratteristiche e sul valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e dunque sulla consistenza economica della partecipazione, possono legittimare il cessionario a richiedere l'annullamento del contratto per errore o la sua risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 c.c., a condizione che il cedente abbia rilasciato specifiche garanzie contrattuali in merito.

La pronuncia del Tribunale di Milano conferma ancora una volta l'importanza di una adeguata strutturazione delle pattuizioni contrattuali e la necessità di prevedere adeguate clausole contrattuali di dichiarazioni e garanzie eventualmente anche ad effetto risolutivo del contratto.

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: CONTRATTO PRELIMINARE: TRASCRIZIONE E OPPOINIBILITÀ AI CREDITORI CONCURSUALI

Con la sentenza del 3.03.25, n. 5550, la Cassazione ha esaminato un caso avente a oggetto un contratto preliminare trascritto dopo l'apertura della procedura concorsuale sulla base di una sentenza di accertamento delle sottoscrizioni la cui domanda sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Tale pronuncia contiene due principi di diritto che rafforzano la tutela del promissario acquirente nell'ambito delle procedure concorsuali. Da un lato si prevede la possibilità di opporre alla massa dei creditori la trascrizione della scrittura privata, contenente il contratto preliminare, eseguita dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando la domanda sulla cui base sia stata accertata l'autenticità delle sottoscrizioni sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento. Dall'altro, viene anche statuito che nella predetta ipotesi, la trascrizione del contratto preliminare, ha, in caso di mancata conclusione del contratto definitivo e nel concorso degli altri presupposti previsti dal codice civile, effetti equipollenti alla trascrizione del contratto preliminare ante fallimento ai fini del riconoscimento del privilegio speciale sull'immobile oggetto del preliminare spettante al promissario acquirente.



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: RILEVANZA IVA DEL RIADDEBITO DEI COSTI DEL PERSONALE DISTACCATO – RISPOSTA AD INTERPELLO N. 38/25

L'abrogazione dell'art. 8 co. 35 della l. 67/88, apportata dall'art. 16ter D.L. 131 del 16.09.24, convertito con modificazioni dalla l. 166/24, ha cancellato l'irrilevanza IVA in via automatica in sede di riaddebito dei costi del personale in distacco, rendendo applicabili le ordinarie regole IVA. La norma ha decorrenza dal 1.01.25 e si applica ai contratti stipulati a decorrere da tale data.

Con la risposta ad interpello n. 38/25, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il puro riaddebito dei costi del personale distaccato è sempre assoggettabile alle ordinarie regole IVA, anche in assenza di una marginalità. Come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.03.20 relativa alla causa C-94/19, l'assoggettamento ad IVA è legato al nesso diretto tra il distacco del personale e il rimborso degli oneri sostenuti; l'assenza di un eventuale mark-up non compromette il nesso tra le parti e non fa venir meno il reciproco condizionamento tra le prestazioni.

Pertanto, i contratti di distacco stipulati a partire dal 1.01.25 saranno soggetti ad IVA. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data.

bureau **Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: ASSICURAZIONE CATASTROFI PER GLI IMPRENDITORI

Il Decreto 18/25 ha pubblicato le disposizioni attuative dell'obbligo assicurativo per gli imprenditori contro le catastrofi. L'obbligo è stato stabilito solo con la l. 207/24 (Legge di Bilancio 2025).

Le imprese, compresi gli imprenditori individuali, con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio, devono quindi assicurarsi contro le catastrofi naturali entro il 31.03.25. Sono esclusi gli agricoltori e i liberi professionisti.

La copertura assicurativa deve riguardare i beni che fanno parte dell'azienda, anche in locazione, affitto o leasing, in particolare: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, contro possibili danni derivanti da terremoti, alluvioni, frane, cadute di massi e valanghe.

Se un'impresa non stipula un'adeguata polizza assicurativa, non ha diritto alla concessione di aiuti, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da fondi pubblici, compresi quelli previsti in relazione a catastrofi naturali ed eventi catastrofici e per porvi rimedio.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE LINEE GUIDA DEL FSR

Il 5.03.25, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle linee guida per l'applicazione del Regolamento sulle Sovvenzioni Estere (Regolamento FSR), entrato in vigore nel luglio 2023. L'obiettivo è raccogliere opinioni sulla prima applicazione della nuova normativa, volta a individuare e gestire le distorsioni nel mercato interno causate da aiuti economici concessi da Paesi extra-UE. Sulla base del Regolamento FSR, le società coinvolte in una fusione o in gara per appalti di particolare rilevanza economica sono tenute a notificare alla Commissione le sovvenzioni (intese anche come remunerazioni per beni o servizi) precedentemente ricevute da Stati extra-UE per verificare che queste non risultino distorsive della concorrenza.

Le Commissioni sta lavorando a delle linee guida per chiarire alcuni aspetti chiave dell'applicazione del Regolamento FSR, tra cui: (i) quando una sovvenzione estera risulti distorsiva; (ii) come valutare se gli effetti positivi di un aiuto possono compensare quelli negativi; (iii) come identificare un'offerta alterata da sovvenzioni estere nei bandi pubblici; (iv) in quali casi la Commissione può richiedere una notifica preventiva su fusioni o appalti sotto le soglie previste dal regolamento.

La consultazione si svolgerà in due fasi: (i) incontri mirati con esperti; e (ii) una consultazione online nella seconda metà del 2025.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: RESPONSABILITÀ IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN CASO DI DISTACCO DEI LAVORATORI

Con la recente pronuncia n. 46567/24 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema del distacco di lavoratori, soffermandosi sugli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro gravanti sul datore di lavoro (distaccante) e sul distaccatario.

Sul punto, la Corte ha chiarito il differente contenuto degli obblighi evidenziando che in capo al distaccante, prima che il distacco si realizzi, permane la piena titolarità degli obblighi di prevenzione e protezione del lavoratore distaccato tra i quali rientra la verifica della sussistenza presso la nuova sede (quella del distaccatario) del rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Per tali ragioni, la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli in ordine alla penale responsabilità del distaccante per aver omesso, prima di disporre il distacco, l'accertamento in merito alla sussistenza presso il nuovo ambiente lavorativo delle condizioni di salute e sicurezza così contribuendo causalmente alla realizzazione dell'evento.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Avv. Emilio Cucchiara
emucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Avv. Mariano Carlo Rossi
marirossi@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: AL CESSIONARIO "SPETTA" L'AZIONE DI RIMBORSO DIRETTA AI FINI IVA

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-640/23, è tornata a pronunciarsi in materia di IVA indebitamente applicata dal cedente-fornitore in relazione ad operazioni "non soggette". La sentenza ha una portata di particolare rilievo in quanto, in Italia, l'orientamento assolutamente maggioritario dell'Amministrazione finanziaria, che trova peraltro l'avallo da parte della giurisprudenza maggioritaria, è sempre stato quello di "negare" la c.d. "azione diretta di rimborso" al cessionario, da azionarsi ai sensi dell'art. 30ter D.P.R. 633/72. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, diversamente, con la decisione testé richiamata ha cristallizzato il duplice principio di diritto in ragione del quale: i) se da una parte viene confermata la legittimità della normativa nazionale ove viene negato al cessionario-committente il diritto ad operare la detrazione dell'IVA indebitamente pagata al fornitore (in quanto erroneamente applicata); con tale negazione, che rimane parimenti "legittima" anche laddove ottenere la restituzione sia divenuto impossibile, ad esempio stante la cessazione dell'attività da parte del fornitore; ii) dall'altra, ponendosi in contrapposizione rispetto all'orientamento fin oggi prevalente, viene confermato il diritto del cessionario-committente di adire direttamente l'Agenzia delle Entrate, alla quale rivolgere la domanda di rimborso.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: MANIFESTAZIONI IN STREAMING: MODIFICA ALLA TERRITORIALITÀ IVA DAL 2025

Dal 2025 cambia la territorialità IVA per le prestazioni via streaming di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativo-ricreativi con relative prestazioni accessorie. La modifica introduce un diverso criterio da applicare qualora le prestazioni siano fruibili in modo virtuale, sostituendo il criterio precedente che prendeva in considerazione il luogo di svolgimento della prestazione. Si considerano svolte in Italia le manifestazioni, trasmesse via streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili a: (i) un committente non soggetto passivo IVA (B2C), domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero; (ii) un committente soggetto passivo IVA (B2B), stabilito in Italia.

Il precedente dettato normativo non contemplava che tali manifestazioni fossero rese con modalità streaming, ma solo in presenza. L'introduzione della novità mira ad evitare casi di non imposizione o di distorsione della concorrenza, evitando la scelta della tassazione in Paesi a bassa imposizione fiscale.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauriello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO DI SERVIZI, DIRITTO DI RECESSO E TERMINE DI PREAVVISO INCONGRUO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6487 dell'11.03.25, ha chiarito che nei contratti di appalto di servizi continuativi o periodici il regime del recesso varia a seconda della durata del contratto: se l'appalto è a tempo determinato, il committente può recedere ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c.; se è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con un preavviso congruo ai sensi dell'art. 1569 c.c. In tale ultimo caso, se il preavviso è insufficiente, il recesso resta valido, ma produce effetti solo al termine del periodo di preavviso ritenuto congruo dal giudice, in base alla natura del servizio.

La decisione ha importanti risvolti operativi, poiché consente di evitare la nullità del recesso anche in presenza di un preavviso inadeguato, garantendo comunque all'altra parte il diritto al compenso fino alla scadenza del termine ritenuto congruo dal giudice.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: MERCATO A TERMINE DEGLI STOCCAGGI (MACSE): PRIMA ASTA IN DATA 30.09.25

I sistemi di accumulo, noti anche come BESS (battery energy storage system), svolgono un ruolo centrale nella transizione energetica: stabilizzano la rete e assicurano che l'energia prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici sia disponibile 24 ore su 24. Per promuovere la realizzazione di BESS, il D.Lgs. 201/21 ha introdotto in Italia il MACSE, un mercato della capacità che remunera la fornitura di capacità di stoccaggio a un prezzo fisso. Il prezzo viene determinato nell'ambito di aste a cui possono partecipare batterie agli ioni di litio e impianti di accumulo idroelettrici e viene pagato per un periodo di rispettivamente 15 e 30 anni. Come recentemente comunicato da TERNA, l'asta per il 2028 si terrà il 30.09.25. La richiesta di ammissione può essere presentata tra il 13.05 e il 3.06.25 (ore 16:00). Successivamente, entro il 17.07.25, devono essere caricati i dati e la documentazione prevista dalla disciplina MACSE (articolo 7.1) e, dopo l'approvazione da parte di TERNA, deve essere prestato il deposito cauzionale (entro il 21.08.25) nonché inserite ulteriori dichiarazioni in conformità all'allegato 2 del regolamento MACSE (entro il 26.08.25). Si noti che possono partecipare solo gli impianti di stoccaggio già muniti dei titoli autorizzativi e per i quali l'inizio dei lavori avvenga dopo la data di esecuzione dell'asta.

Rödl & Partner



Avv. Ilario Giangrossi
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Fabio Orlando
forlando@grimaldialliance.com



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italiani



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).